



COMUNICATO NUMERO 24 DATA PUBBLICAZIONE 12/12/2025

STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

DAL COMUNICATO UFFICIALE REGIONALE N° 50 DEL 11 DICEMBRE 2025 SI RIPORTA QUANTO SEGUE:

1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

1.1 PROVVEDIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE (DAI COMUNICATI UFFICIALI NN. 215 E 216 DELLA L.N.D.)

Si riportano – in allegato – i comunicati ufficiali dal n. 247/AA al n. 251/AA e dal n. 252/AA al n. 254/AA della F.I.G.C. pervenutici per il tramite dei comunicati ufficiali nn. 215 e 216 della L.N.D. inerenti quanto indicato in epigrafe.

1.2 RAPPRESENTATIVA NAZIONALE DILETTANTI UNDER 19 - RADUNO TERRITORIALE AREA NORD

Nell'ambito del Progetto Giovani LND, il Sig. Mauro Mazza (Allenatore Rappresentativa Nazionale Dilettanti Under 19) in collaborazione con i Referenti Tecnici Regionali di Piemonte/Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e della Provincia di Trento e Bolzano, ha convocato i sottoelencati calciatori per il giorno **Mercoledì 17 Dicembre 2025**, presso il **Centro Sportivo Veronello** sito in Via Veronello 2- 37011 Calmasino (VR), per il Raduno Territoriale dell'Area Nord della Rappresentativa Nazionale Dilettanti Under 19.

COGNOME - NOME	Data di nascita	SOCIETA'
PROIETTI RICCARDO	14/08/2007	VOLPIANO PIANESE
CASTALDI TOMMASO	06/01/2008	LASCARIS
BRUNO MATTEO	16/05/2008	LASCARIS
MOLON SIMONE	04/06/2008	LASCARIS
RIZZA ALESSANDRO	11/04/2008	LASCARIS
CAPOGNA MATTIA	20/11/2007	PRO EUREKA
CAUTIERO RICCARDO	06/03/2008	BAVENO STRESA

Il programma del Raduno sarà il seguente:

Mercoledì 17 dicembre 2025

Raduno entro le ore 12.00 presso il Centro Sportivo Veronello – Via Veronello 2 – Calmasino (VR)

Ore 14.00 Gara amichevole a ranghi contrapposti

Al termine della gara (ore 16.00 circa) è previsto scioglimento della comitiva e rientro nelle proprie sedi.

Si prega di confermare la presenza del calciatore convocato ai seguenti indirizzi:

Riferimento organizzativo Sig.ra Barbara Coscarella

E-mail, rappresentative.nazionali@lnd.it – b.coscarella@lnd.it

Telefono 06-32822221/ 334- 6557912

Si ricorda alle società di inviare via mail agli indirizzi sopraindicati **copia autenticata con timbro e firma del Presidente del certificato medico in corso di validità del calciatore**, formulato secondo le indicazioni del DM. 18.02.1982, **senza il quale non sarà possibile prendere parte all'attività della Rappresentativa.**

Si ricorda ai calciatori di **portare con sé tutto l'equipaggiamento da gioco (obbligo di indossare i parastinchi), un documento d'identità e la tessera sanitaria.**

Trattandosi di attività di selezione con connotazione territoriale, si comunica che non sono previsti servizi logistici a carico della LND (trasporti, pernotti, ristorazione, ecc.).

1.3 RAPPRESENTATIVA NAZIONALE DILETTANTI UNDER 16 - RADUNO TERRITORIALE AREA NORD

Nell'ambito del Progetto Giovani LND, il Sig. Fabian Natale Valtolina (Allenatore Rappresentativa Nazionale Dilettanti Under 16) in collaborazione con i Referenti Tecnici Regionali di Piemonte-Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Trento, Bolzano, Veneto e Friuli Venezia Giulia ha convocato i sottoelencati calciatori per il giorno **martedì 16 dicembre 2025**, presso il **Centro Sportivo "Montichiarello"** sito in Via Boschetti d Sopra 13, 25018 Montichiari (BS), per il Raduno Territoriale dell'Area Nord della Rappresentativa Nazionale Dilettanti Under 16.

COGNOME - NOME	Data di nascita	SOCIETA'
LA FATA TOMMASO	02/12/2010	CBS SCUOLA CALCIO
BARBERIS PAOLO	31/07/2010	VOLPIANO PIANESE
D'ATTOLI ALESSIO	08/06/2010	SISPORT
IACOBONE TOMMASO	12/04/2010	VANCHIGLIA
MOUATAMID AHMED	30/01/2010	FULGOR CHIAVAZZESE
ZANINI ALESSIO	02/03/2010	BAVENO STRESA
LAURIOLA LUIGI	03/01/2010	SISPORT

ARGENTA FRANCESCO	27/07/2010	CHISOLA CALCIO
DELLE CAVE STEFANO	21/06/2010	VANCHIGLIA
PEUTO EMANUELE	21/01/2010	LASCARIS

Il programma del Raduno sarà il seguente:

Martedì 16 dicembre 2025

Entro le ore 13.15 Raduno presso il Centro Sportivo "Montichiarello", sito in Via Boschetti Sopra 13, 25018 Montichiari (BS)

ore 14.30 **Gara amichevole a ranghi contrapposti**

Alla fine della gara (ore 16.00 circa) è previsto scioglimento della comitiva e rientro nelle proprie sedi.

Si prega di confermare la presenza del calciatore convocato ai seguenti indirizzi:
Riferimento organizzativo Sig. Daniele Luciani

E-mail, rappresentative.nazionali@lnd.it – d.luciani@lnd.it Telefono di servizio 335.7681438

Si ricorda alle società di inviare via mail agli indirizzi sopraindicati **copia autenticata con timbro e firma del Presidente del certificato medico in corso di validità del calciatore**, formulato secondo

le indicazioni del DM. 18.02.1982, **senza il quale non sarà possibile prendere parte all'attività**

della Rappresentativa.

Si ricorda ai calciatori di **portare con sé tutto l'equipaggiamento da gioco (obbligo di indossare i parastinchi), un documento d'identità e la tessera sanitaria.**

Trattandosi di attività di selezione con connotazione territoriale, si comunica che non sono previsti servizi logistici a carico della LND (trasporti, pernotti, ristorazione, ecc.).

IMPORTANTE:

"E' fortemente raccomandato che i calciatori, anche in considerazione della minore età, siano accompagnati da almeno un genitore o da chi ne esercita la potestà genitoriale".

2. SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO

2.1 SEGRETERIA S.G.S.

2.1.1 CONVOCAZIONI CENTRO FEDERALE TERRITORIALE - NOVARELLO

Il Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico Luciano LOPARCO, con riferimento all'attività del Centro Federale Territoriale di NOVARA comunica l'elenco dei convocati e delle convocate per il giorno

Lunedì 15 dicembre 2025

Presso il **Centro Sportivo Novarello Villaggio Azzurro –CFT NOVARELLO Via Dante Graziosi 3 28060 Granozzo con Monticello NO**

Orario convocazione: **14,30**

Orario allenamento: **15,00**

I calciatori/le calciatrici convocati/e dovranno presentarsi puntuali, muniti del proprio abbigliamento da gioco per la seduta, parastinchi e borraccia un paio di scarpe ginniche e un paio di scarpe da calcio idonee per il tipo di superficie **sintetica**.

Si ricorda che in occasione della prima convocazione della stagione è necessario consegnare allo staff SGS presente presso il centro:

- Copia del certificato medico per l'attività sportiva agonistica **in corso di validità**;
- Dichiarazione liberatoria minorenne firmato dai genitori/tutori (documento allegato alla convocazione)

Per qualsiasi comunicazione è possibile contattare la Responsabile Organizzativa:

Ilaria Peirolo cft.piemontevalledaostasgs@figc.it **3939410905**

In caso di indisponibilità motivata del calciatore/della calciatrice convocato/a, il Club deve darne immediata comunicazione contattando la Responsabile Organizzativa Regionale

STAFF

Responsabile Tecnico per lo Sviluppo : Rocco FRAMMARTINO

Responsabile Tecnico Territoriale CFT: Luca ROBBA

Allenatore : Simone BRACCHI, Sergio SAGHEDDU, **Fiorenzo RIDOLFI**, Marco GIOVINAZZO

Preparatore atletico: Massimo GRILLI

Allenatore dei portieri: Mattia VENDEMIATI

Fisioterapista: Andrea DE LUCA

CALCIATORI/CALCIATRICI CONVOCATI/E

CATEGORIA: U14 MASCHILE

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	CLUB
ATIK	AMIR	25/01/2012	ACCADEMIA DELTALENTO
BONANNO	NATHAN	23/04/2012	ARONA CALCIO
DE BENEDITTIS	MARCO	01/03/2012	GOZZANO SSDR
DE LUCIA	DIEGO	31/01/2012	VERBANIA CALCIO
DI LUCCIO	LUCA	23/04/2012	ACCADEMIA DELTALENTO
FANCHIOTTI	GIACOMO	21/11/2012	UNION NOVARA
FIANDACA	MANUEL JESON	14/09/2012	CITTA' DI COSSATO
FILIPPAZZO	EMANUELE	08/04/2012	CITTA' DI COSSATO
FRIGATO	ANDREA	18/04/2012	DIABOLETTICALCIOVERCELLI
GASHI	JURGEN	07/02/2012	ARONA CALCIO
GUERRA	ALEX	10/06/2012	BAVENO STRESA SSD
LAGRASTA	MATTIA	16/03/2012	JUVENTUS DOMO

LASPADA	ANDREA	28/06/2012	DIAVOLETTICALCIOVERCELLI
LECCHI	ALESSIO	14/11/2012	BAVENO STRESA SSD
MARCHESANI	FEDERICO	08/02/2012	DIAVOLETTICALCIOVERCELLI
MILANI	TOMMASO	09/01/2012	1924 SUNO F.C.D.
PIEMONTESI	RICCARDO	13/10/2012	GOZZANO SSDR
SEMINERIO	NICOLO'	23/01/2012	1924 SUNO F.C.D.
TAFÀ	RICCARDI	10/02/2012	DIAVOLETTICALCIOVERCELLI
VINCI	MATHIAS	08/01/2012	BULE' BELLINZAGO

CATEGORIA:

U13 MASCHILE

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	CLUB
AGOSTINO	LUCA	26/07/2013	BORGOSIESIA CALCIO
ARETUSI	MANUEL	03/12/2013	BORGOSIESIA CALCIO
AVERONO	MICHELE	11/05/2013	CIGLIANO CALCIO
BIONDA	GABRIELE	18/05/2013	CALCIO VOGOGNA
CASTELLANI	SAMUELE	27/03/2013	VOLUNTAS SUNA
DI FILIPPA	SEBASTIANO	01/01/2013	VOLUNTAS SUNA
DRIDI	YOUSSEF	01/11/2013	SPARTA NOVARA
FRA	DANIELE	29/05/2013	NOVAROMENTIN
GALLINA	PIETRO	01/07/2013	OMEGNA CALCIO 1906
GENTILINI	KACOU THOMAS	03/03/2013	CANNOBIESE 1906
GUIDETTI	EDOARDO	22/06/2013	ACCADEMIA BORGOMANERO
KOUMIR	AMIR	07/03/2013	SPORTIVA CALTIGNAGA
MAIO	GIACOMO	23/08/2013	BEAVERS ASD
MERLA	MARCO	05/01/2013	CIGLIANO CALCIO
QUERCIOLI	NATHAN	21/06/2013	ROMAGNANO CALCIO ASD
SAHNOUNE	HAMZA	18/04/2013	BEAVERS ASD
SEBASTIANI	NICOLO'	20/03/2013	ACCADEMIA DEL TALENTO
SERRATRICE	GABRIELE	14/05/2013	VALLE ELVO
TRAVAGLINO	GIULIO	21/06/2013	SPORTIVA CALTIGNAGA
ZANON	MATTEO	04/05/2013	OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO

CATEGORIA : U14 FEMMINILE
U15 FEMMINILE

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	CLUB
BARATONO	AMBRA	07/05/2012	QUARONESE

CARNISIO	SOFIA	27/02/2011	QUARONESE
CATINELLA	CHIARA	14/03/2012	UNION NOVARA
COGGIOLA	VITTORIA	16/02/2012	PRO VERCELLI 1892
FERRIGNO	MARTINA	14/09/2012	PONDERANO
FORNI	EMILY	27/06/2012	BAGNELLA CALCIO 1972
GIOIRA	LAURA	07/03/2012	BAGNELLA CALCIO 1972
GIUPPONI	MARTA	28/02/2012	PONDERANO
IMADE	FAITH OSASUMEN	26/10/2012	LIBERTAS RAPID
LISSITCHENKO	VICTORIA	08/12/2012	VIRTUS VILLADOSSOLA
MARCHETTI	MATILDE	31/12/2012	PONDERANO
MIGLIORATI	GIULIA	13/07/2011	UNION NOVARA
MILAS	CARLOTTA MARIA	19/03/2012	PRO VERCELLI 1892 SRL
OLIVIERI	VITTORIA	16/05/2011	UNION NOVARA
PEDALINO	REBECCA	04/10/2011	ACCADEMIA BORGOMANERO
PREGNOLATO	SARA	19/04/2011	QUARONESE
SALVIOLI DI FOSSALUNGA	ANDREA EMMA	04/10/2012	GRAVELLONA SAN PIETRO
SQUIDI	OMNIA	13/02/2012	PRO VERCELLI 1892 SRL
VALLERANI	RACHELE	02/06/2012	SANTALESSANDRO
VISANOIU	IZABELA	21/06/2012	ACCADEMIA DEL TALENTO

2.1.2 CONVOCAZIONE SELEZIONE TERRITORIALE UNDER 15 FEMMINILE SGS

Il Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico Luciano Loparco con riferimento all'attività di sviluppo delle Selezioni Territoriali Under 15 comunica l'elenco delle ragazze convocate per il giorno, **Giovedì 18 Dicembre 2025, alle ore 14:00** presso il centro sportivo **sito in Via Campo Sportivo 7 – 28047 Oleggio (NO)**.

Le calciatrici convocate dovranno presentarsi puntuali e munite del kit personale di giuoco (tuta, kway, maglia, calzoncini, calzettoni), oltre a parastinchi, fotocopia del certificato di idoneità per l'attività agonistica, liberatoria firmata e compilata, un paio di scarpe ginniche e un paio di scarpe da calcio.

Per qualsiasi comunicazione contattare il Team Manager:

Sig.ra Monica Menegatti

e-mail: sel.ticino@figc.it

Si pregano le società di confermare la presenza delle ragazze entro e non oltre Domenica 14 Dicembre.

In caso di indisponibilità motivata delle calciatrici convocate, le Società devono darne immediata comunicazione, inviando eventualmente certificazione medica per l'assenza.

STAFF

SELEZIONATORE UNDER 15 F “TICINO”: CAMILLA KRUGER

Team Manager: Monica Menegatti

Collaboratore tecnico: Luca Labadini

Collaboratore tecnico: Juri Manigialetti

Collaboratore tecnico: Fiorenzo Ridolfi

Psicologo: Nadin della Bella

Fisioterapista: Matteo Avitabile

Si ringraziano le Società per la collaborazione offerta

COGNOME	NOME	ANNO	SOCIETA
ARRIGONI	FRANCESCA	2011	INTERNAZIONALE MILANO
CALDERONI	GIORGIA	2011	INTERNAZIONALE MILANO
CERESA	ALLEFRA	2011	MILAN
CURCIO	ELEONORA	2011	PRO VERCELLI
DUMA	FRANCESCA	2011	UNION NOVARA
DUMA	VITTORIA	2011	UNION NOVARA
FALCIANI	MARTINA	2011	PRO VERCELLI
FRASISITI	RACHELE	2011	MILAN
GERVASONI	SOFIA	2011	INTERNAZIONALE MILANO
GIRINO	GIULIA	2011	PRO VERCELLI
GRASSO	LUDOVICA	2011	JUVENTUS FC
MIGLIORATI	GIULIA	2011	UNION NOVARA
MONCEUR	REBECCA	2011	MILAN
MORANDI	ANITA	2011	INTERNAZIONALE MILANO
PASCALE	SOFIA	2011	MILAN
PEDALINO	REBECCA	2011	ACCADEMIA BORGOMANERO
PREGNOLATO	SARA	2011	QUARONESE
QUAGLIA	IRENE	2011	MILAN
RIZZOTTO	VIOLA	2011	INTERNAZIONALE MILANO
SALVALAGGIO	MARTINA	2011	MILAN
SANO	ALICE	2011	SEDRIANO
SCHENSE	ALLEGRA	2011	MILAN
SIGNORELLI	RITA	2011	INTERNAZIONALE MILANO
SIRNA	ALICE	2011	VARESE
VETRO	AISHA	2011	INTERNAZIONALE MILANO
VICCARDI	VIOLAINE	2011	INTERNAZIONALE MILANO
COGGIOLA	VITTORIA	2012	PRO VERCELLI
FERRIGNO	MARTINA	2012	PONDERANO
AURISTO	SIMONA	2012	INTERNAZIONALE MILANO

BOSIO	GIULIA	2012	INTERNAZIONALE MILANO
COLOMBO	GRETA	2012	MILAN
CUCINOTTA	GIORGIA	2012	INTERNAZIONALE MILANO
DE MARTINO	SOFIA	2012	INTERNAZIONALE MILANO
GIOVANNINI	NOEMI	2012	INTERNAZIONALE MILANO
LO PRIORE	GINEVRA	2012	INTERNAZIONALE MILANO
MESSINA	ALESSIA	2012	RIOZZESE
MILANI	CATERINA MARIA	2012	MILAN
MILAS	CARLOTTA	2012	PRO VERCELLI
PEDRINI	BIANCA	2012	INTERNAZIONALE MILANO
RICHIEDEI	EMMA	2012	MILAN
SALVIOLI DI FOSSALINGA	ANDREA EMMA	2012	GRAVELLONA SAN PIETRO
TOSI	CHIARA	2012	QUARONESE
ZARPELLON	DESIREE	2012	INTERNAZIONALE MILANO

3. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

3.1 CLASSIFICHE UFFICIALI AL TERMINE DEL GIRONE DI ANDATA

Riportiamo, in allegato, le classifiche ufficiali al termine del girone di andata delle seguenti competizioni: **Under 17, Under 16 e Under 15.**

3.2 TERMINI DI PRESENTAZIONE LISTE DI SVINCOLO E TRASFERIMENTI

Rammentiamo i termini previsti per la “finestra invernale” inerente le liste di svincolo create da società e i trasferimenti tra società dilettantistiche:

- **Liste di svincolo (art. 107 NOIF):** deposito telematico entro il 15 dicembre 2025. Ogni società può creare un numero illimitato di liste di svincolo. Il tesseramento dei calciatori/calciatrici inseriti in lista di svincolo potrà avvenire dal 16 dicembre 2025;
- **Trasferimento e cessione di contratto di “giovani dilettanti” e “non professionisti”:** deposito telematico entro il 18 dicembre 2025.

3.3 ATTIVITÀ PROMOZIONALE INVERNALE DI CALCIO A 5

Questa Delegazione, come preannunciato durante la riunione di inizio stagione, vuole sviluppare l'attività invernale di calcio a 5 per le categorie **Pulcini e Primi calci.**

L'attività si svolgerà nei mesi di gennaio e febbraio 2026 (durante la sosta dell'attività ufficiale), presso strutture al coperto del territorio (palestre/palazzetti), articolata in quattro giornate con questa programmazione: 17, 24 e 31 gennaio 2026 e 7 febbraio 2026.

Per permetterci di organizzare al meglio questa iniziativa chiediamo di esprimere il Vs. interesse, inviando una comunicazione via email (comverbania@lnd.it) entro il **18 dicembre 2025**, indicando le categorie di vostro interesse.

N.B. PER OGNI CATEGORIA È AMMESSA L'ISCRIZIONE DI UN SOLO GRUPPO SQUADRA PER UNA MIGLIORE E FUNZIONALE ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ.

PER OGNI GRUPPO SQUADRA DEVE ESSERE GARANTITA LA PRESENZA DI ALMENO DIECI ATLETI IN OGNI DATA.

3.4 VARIAZIONE AL CALENDARIO GARE

TERZA CATEGORIA

GIRONE UN

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
14/12/2025	13 A	VARZESE	OLEGGIO CASTELLO		14:30		COMUNALE TRONTANO - LOC. COSASCA VIA LEONARDO DA VINCI

JUNIORES UNDER 19 PROVINC.-VCO

GIRONE UN

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
13/12/2025	11 A	VARZESE	OMEGNA CALCIO 1906		15:00		COMUNALE TRONTANO - LOC. COSASCA VIA LEONARDO DA VINCI
13/12/2025	11 A	VOLUNTAS SUNA	CANNOBIESE 1906		15:00	17:30	

GIOVANISSIMI UNDER 14 PROV-VCO

GIRONE UN

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
13/12/2025	7 A	ACCADEMIA BORGOMANERO1961	ORNAVASSESE	14/12/2025	14:30		
14/12/2025	7 A	ARONA CALCIO	ACCADEMIA DEL TALENTO		15:00	15:30	

3.5 GIACENZA TESSERINI PERSONALI DI RICONOSCIMENTO

Informiamo le sotto indicate società che sono a disposizione per il ritiro presso la Sede dei tesserini personali di riconoscimento:

ARMENO, CANNOBIESE.

RISULTATI

TERZA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 07/12/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 12 Giornata - A		
AMENO	- VERBANIA OLYMPIA 20.20	0 - 1
ARMENO CALCIO	- MAGGIORA CALCIO	4 - 2
CRODO	- VEMENIA CALCIO 2025	4 - 5
MASERA	- MONTECRESTESE 08 ASD	0 - 2
MEINA FOOTBALL CLUB	- LIBERTAS VAPRIO	8 - 0
OLEGGIO CASTELLO	- VALSESSERA A.S.D.	2 - 1
SAN MAURIZIO CALCIO	- VARZESE	4 - 0

JUNIORES UNDER 19 PROVINC.-VCO

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 06/12/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 10 Giornata - A		
ARONA CALCIO	- VOLUNTAS SUNA	0 - 0
CANNOBIESE 1906	- CASTELLETTESE	3 - 0
CUREGGIO CALCIO	- BORGOSIESA CALCIO	0 - 7
FERIOLO CALCIO	- DUFOUR VARALLO	4 - 1
GRAVELLONA SAN PIETRO	- VARZESE	3 - 1
OMEGNA CALCIO 1906	- MERGOZZESE	2 - 2
ROMAGNANO CALCIO A.S.D.	- SERRAVALLESE 1922	4 - 2

ALLIEVI UNDER 16 PROVINC-VCO

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 07/12/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 10 Giornata - A		
ACCADEMIA BORGOMANERO1961	- FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	0 - 3

GIOVANISSIMI UNDER 15 PROV-VCO

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 07/12/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 9 Giornata - A		
BRIGA	- FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	1 - 5

GIOVANISSIMI UNDER 14 PROV-VCO

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 07/12/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 6 Giornata - A			
ACCADEMIA DEL TALENTO	- ACCADEMIA BORGOMANERO1961	1 - 2	
BAGNELLA CALCIO 1972	- VOLUNTAS SUNA	0 - 5	
(1) BORGOSIESIA CALCIO	- DUFOUR VARALLO	0 - 4	
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	- MASERA	5 - 1	
ORNAVASSESE	- BEAVERS A.S.D.	1 - 0	
RIVIERA D ORTA	- OMEGNA CALCIO 1906	0 - 7	
S.FRANCESCO	- ARONA CALCIO	0 - 15	

(1) - disputata il 06/12/2025

ESORDIENTI 1°anno VERBANIA aut.

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 06/12/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 10 Giornata - A			
BAGNELLA CALCIO 1972	- OMEGNA CALCIO 1906	0 - 0	
BAVENO STRESA SSD A RL	- CANNOBIESE 1906	0 - 0	
S.FRANCESCO	- JUVENTUS DOMO	0 - 0	
VARZESE	- VERBANIA CALCIO	-	D
VOLUNTAS SUNA	- GRAVELLONA SAN PIETRO	0 - 0	

ESORDIENTI MISTI VERBANIA aut.

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 06/12/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 5 Giornata - R			
MERGOZZESE	- LESA VERGANTE	0 - 0	
ORNAVASSESE	- VARZESE	0 - 0	
US PROVIGEZZO	- VIRTUS VILLADOSSOLA	0 - 0	

PULCINI 1°anno VERBANIA aut.

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 06/12/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE UN - 10 Giornata - A			
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	- CALCIO VOGOGNA	0 - 0	
MASERA	- OMEGNA CALCIO 1906	0 - 0	
ORNAVASSESE	- BAVENO STRESA SSD A RL	0 - 0	
VARZESE	- BAVENO STRESA SSD A Rsq.B	0 - 0	
VERBANIA CALCIO	- GRAVELLONA SAN PIETRO	0 - 0	
VOLUNTAS SUNA	- JUVENTUS DOMO	0 - 0	

ATTIVITÀ DI BASE: GARE NON OMOLOGATE

Vedasi allegato

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Il Giudice sportivo avv. Marco Volorio ha assunto le seguenti decisioni, coadiuvato dai Sostituti Avv. Giovanna Perrini e Avv. Matteo Varesi, e assistito dal Rappresentante AIA sig. Maurizio Fais, secondo quanto in atti:

TERZA CATEGORIA

GARE DEL 7/12/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MARUZZO FABIO (AMENO) 1 gara

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

FERRARIO EDOARDO (VEMENIA CALCIO 2025)

per condotta gravemente ingiuriosa nei confronti di un avversario

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

DANIMARCO MATTEO (AMENO)

ANBARI NOUR (CRODO)

PICARIELLO THOMAS (OLEGGIO CASTELLO)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BARILETTA ANDREA (CRODO)

GALLO ANTONIO (MAGGIORA CALCIO)

GILA FLAVIO (VALSESSERA A.S.D.)

SACCAGNO DANIELE (VALSESSERA A.S.D.)

TRAORE MOHAMED (VERBANIA OLYMPIA 20.20)

JUNIORES UNDER 19 PROVINC.-VCO

GARE DEL 6/12/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

RIZZUTO ANDREA (MERGOZZESE)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

DIOP BASS (MERGOZZESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DONNO YARI (CANNOBIESE 1906) CAVALLAZZI ANDREA (CASTELLETTESE)

CREPALDI ALESSANDRO (DUFOUR VARALLO) MERLO ANDREA (DUFOUR VARALLO)

GIOVANISSIMI UNDER 14 PROV-VCO

GARE DEL 6/12/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PIZZI MASSIMILIANO (BORGOSIESA CALCIO)

GARE DEL 7/12/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MANGIARACINA FILIPPO (ACCADEMIA DEL TALENTO) 1
gara

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

RIGONI FABIO (ACCADEMIA DEL TALENTO)

ESORDIENTI 1°anno VERBANIA aut

GARE DEL 1/12/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 10,00 VERBANIA CALCIO
Per non avere inviato gli atti di gara entro il termine previsto

GARE DEL 6/12/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 10,00 VERBANIA CALCIO
Per mancata presentazione in campo

ESORDIENTI MISTI VERBANIA aut.

GARE DEL 6/12/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 10,00 VIRTUS VILLADOSSOLA
Per avere utilizzato una distinta societaria non conforme alle norme in vigore

IL GIUDICE SPORTIVO
Avv. Marco Volorio

Le ammende comminate con questo comunicato devono essere versate entro 15 giorni dalla data di pubblicazione in contanti presso la Sede, oppure a mezzo di bonifico bancario presso il conto corrente del Comitato Regionale.

Pubblicato in Verbania, affisso all'albo della Delegazione Provinciale del Verbano Cusio Ossola e diffuso anche in forma telematica il 12 dicembre 2025.

IL SEGRETARIO
Sergio Belli

IL DELEGATO
Benedetto Madeo

PROGRAMMA GARE

ESORDIENTI 2°anno 9v9 AUT-VCO

GIRONE UN – RECUPERO 7 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
GRAVELLONA SAN PIETRO	CREVOLESE A.S.D.	A	20/12/2025 14:00	287 LUCCHINI	GRAVELLONA TOCE	VIA FRANCESCO ALBERTINI



GIRONE: UN

C L A S S I F I C A T O R I A																																												
		I C L A S S I F I C A G E N E R A L E										I C L A S S I F I C A A V U L S A																																
		I	PN	!	GC	!	VI	!	PE	!	NL	!	G.F!	G.S!	DIF	I	PN	!	GI	!	VI	!	PE	!	NL	!	G.F!	G.S!	DIF!	!														
		I			!		!		!		!		!		!	I			!		!		!		!		!		!															

!	1	A.S.D.OMEGNA CALCIO 1906										I	25	!	10	!	8	!	1	!	1	!	39	!	7	!	32	I		!		!		!		!								
I												I		!		!		!		!		!		!		!		!		!		!												
!	2	A.S.D.FOMARCO DON BOSCO PIEVESE										I	21	!	10	!	7	!	3	!		!	33	!	7	!	26	I		!		!		!		!								
I												I		!		!		!		!		!		!		!		!		!		!												
!	3	A.C.D.BRIGA										I	20	!	10	!	6	!	2	!	2	!	34	!	17	!	17	I		!		!		!		!								
I												I		!		!		!		!		!		!		!		!		!		!												
!	4	A.S.D.DUFOUR VARALLO										I	19	!	10	!	6	!	3	!	1	!	44	!	19	!	25	I	4	!	2	!	1	!		!	1	!	6	!	4	!	2	!
I												I		!		!		!		!		!		!		!		I		!		!		!		!								
!	5	A.S.D.GATTINARA F.C.										I	19	!	10	!	6	!	3	!	1	!	29	!	14	!	15	I	3	!	2	!	1	!	1	!		!	5	!	3	!	2	!
I												I		!		!		!		!		!		!		!		I		!		!		!		!		!						
!	6	U.S.D.VARZESE										I	19	!	10	!	6	!	3	!	1	!	50	!	19	!	31	I	1	!	2	!		!	1	!	1	!	5	!	9	!	4-	!
I												I		!		!		!		!		!		!		!		I		!		!		!		!		!						
!	7	A.S.D.VOLUNTAS SUNA										I	16	!	10	!	5	!	4	!	1	!	33	!	21	!	12	I		!		!		!		!		!		!				
I												I		!		!		!		!		!		!		!		I		!		!		!		!		!						
!	8	A.S.D.CUREGGIO CALCIO										I	13	!	10	!	4	!	5	!	1	!	21	!	23	!	2-	I		!		!		!		!		!		!				
I												I		!		!		!		!		!		!		!		I		!		!		!		!		!						
!	9	A.S. VIRTUS VILLADOSSOLA										I	4	!	10	!	1	!	8	!	1	!	3	!	40	!	37-	I		!		!		!		!		!		!				
I												I		!		!		!		!		!		!		!		I		!		!		!		!		!						
!	10	U.S.D.ORNAVASSESE										I	1	!	10	!		!	9	!	1	!	4	!	48	!	44-	I		!		!		!		!		!		!				
I												I		!		!		!		!		!		!		!		I		!		!		!		!		!						
!	11	A.S.D.MERGOZZESE										I	0	!	10	!		!	8	!	2	!	5	!	80	!	75-	I		!		!		!		!		!		!				

GIRONE: UN

GIRONE: UN



COMUNICATO UFFICIALE N. 215
Stagione Sportiva 2025/2026

Si trasmettono, in allegato, i Comunicati Ufficiali dal n. 247/AA al n. 251/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 DICEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 247/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 60 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Giuseppe GIANNINI, Claudio Walter LA VIGNA e della società ASD CASTELFRANCO CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Giuseppe GIANNINI, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Castelfranco Calcio, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F., per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Castelfranco Calcio, alla gara A.S.D. Castelfranco Calcio - A.S.D. Real Celle di San Vito del 9.11.2024, valevole per il campionato di Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

Claudio Walter LA VIGNA, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Castelfranco Calcio, in violazione degli artt. 4, comma 1, 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Castelfranco Calcio, omesso di provvedere al tesseramento del calciatore Sig. Giuseppe Giannini nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Castelfranco Calcio in occasione della gara A.S.D. Castelfranco Calcio - A.S.D. Real Celle di San Vito del 9.11.2024, valevole per il campionato di Terza Categoria; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;

ASD CASTELFRANCO CALCIO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il Sig. Claudio Walter La Vigna ed al cui interno e nel cui interesse il Sig. Giuseppe Giannini ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Giuseppe GIANNINI,
 - Sig. Claudio Walter LA VIGNA,
 - Società ASD CASTELFRANCO CALCIO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Claudio Walter La Vigna;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Giuseppe GIANNINI,
 - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Claudio Walter LA VIGNA,
 - € 300,00 (trecento/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione da scontare nel campionato di Terza Categoria s.s. 2025/2026 per la società ASD CASTELFRANCO CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 DICEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 248/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 36 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Giuseppe FRANCHINI e Antonio IANNUZZI, avente ad oggetto la seguente condotta:

Giuseppe FRANCHINI, all'epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società S.C.D. Città di Torre del Greco, in violazione:

- dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in occasione degli incontri Città di Torre del Greco – Angeli Scugnizzi del 3.11.2024, Afragolese - Città di Torre del Greco del 23.11.2024 ed ASD Cantera Napoli - Città di Torre del Greco del 27.10.2024, tutti valevoli per il campionato Under 16 Regionale, sottoscritto quale dirigente accompagnatore le distinte di gara consegnate all'arbitro delle squadre schierate dalla società S.C.D. Città di Torre del Greco nelle quali sono indicati i nominativi dei calciatori Sig.ri Mirko Giuliano Nocera, Antonio Iannuzzi e Francesco Pio Perrino, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento degli stessi;

- dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione delle gare Città di Torre del Greco - Sant'Aniello Gragnano del 29.11.2024, Città di Torre del Greco – Real Casarea del 15.12.2025 ed ASD Sant'Agnello Promotion - Città di Torre del Greco del 7.12.2024, tutte valevoli per il campionato Under 16 Regionale, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società S.C.D. Città di Torre del Greco, pur non essendo tesserato per tale società;

Antonio IANNUZZI, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società S.C.D. Città di Torre del Greco, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società S.C.D. Città di Torre del Greco, alle gare Città di Torre del Greco - G10 Palla al Centro del 23.2.2025 e Città di Torre del Greco – Angeli Scugnizzi del 3.11.2024, entrambe valevoli per il campionato Under 16 Regionale, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Giuseppe FRANCHINI,
 - Sig. Antonio IANNUZZI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Giuseppe FRANCHINI,
 - 2 (due) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Antonio IANNUZZI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 DICEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 249/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 87 pfi 25-26 adottato nei confronti del Sig. Felice PEPE, e della società USD APICE CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Felice PEPE, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S.D. Apice Calcio 1948, in violazione:

- dell' art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 2.6 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024 - 2025, per avere lo stesso, in data 20.6.2025, fatto svolgere un provino allenamento presso l'impianto sportivo della U.S.D. Apice Calcio 1948 al quale hanno partecipato i calciatori Sig.ri K.L. ed S.E. in assenza del necessario "nulla osta" della società A.S.D. San Marco dei Cavoti, per la quale gli stessi erano tesserati all'epoca dei fatti;

- dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 11.2 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2025 - 2026 per avere organizzato in data 16.7.2025 ed in data 26.8.2025 presso l'impianto sportivo " Perriello Zampelli" di Apice, due Open Day senza aver dato alcuna comunicazione al Settore Giovanile e Scolastico ed al Comitato Regionale Campania;

USD APICE CALCIO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il Sig. Felice Pepe;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Felice PEPE,
 - Società USD APICE CALCIO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Felice Pepe;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Felice PEPE,
 - € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società USD APICE CALCIO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 DICEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 250/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 68 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Vincenzo GAETA, Alberto GALAVOTTI e della società LASCARIS 1954 ASD, avente ad oggetto la seguente condotta:

Vincenzo GAETA, all'epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Lascaris 1954 ASD, in violazione:

a) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F, nonché dell'art. 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dall'art. art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2024 – 2025, affidato il suolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nella categoria Primi Calci al calciatore Sig. Alberto Galavotti, pur essendo quest'ultimo minorenni e privo della prescritta qualifica di cui al citato art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

b) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, che nelle distinte di gara dei seguenti incontri, tutti valevoli per il campionato Under 6/Under 7 della delegazione provinciale di Torino, fosse indicato quale dirigente accompagnatore il sig. Riccardo Raimondo, nonostante lo stesso non fosse tesserato per la società Lascaris 1954 ASD, con l'apposizione su tali documenti di gara di una firma non veridica riferita allo stesso: Lascaris – Cit Turin del 22 marzo 2025, Lucento – Lascaris del 6 aprile 2025, Lascaris- Lucento del 5 aprile 2025 e Vianney – Lascaris del 12 aprile 2025;

Alberto GALAVOTTI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Lascaris 1954 ASD in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 44 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e dall'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra militante nella categoria Primi Calci della Lascaris 1954 ASD nonostante fosse tesserato quale calciatore minorenni per tale società e fosse privo della qualifica di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

LASCARIS 1954 ASD, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Vincenzo Gaeta ed Alberto Galavotti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Vincenzo GAETA,
 - Sig. Alberto GALAVOTTI,
 - Società LASCARIS 1954 ASD, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Vincenzo GAETA;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Vincenzo GAETA,
 - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Alberto GALAVOTTI,
 - € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società LASCARIS 1954 ASD;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 DICEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 251/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 63 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Alberto SANCHEZ MONTILLA e Vilson TOMAS CALEIR, avente ad oggetto la seguente condotta:

Alberto SANCHEZ MONTILLA, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della Castelnuevo Vomano SSDARL, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 40 quater comma 1.2 lett. b) delle N.O.I.F. nel testo vigente all'epoca dei fatti, perché richiedeva il tesseramento per la società Castelnuevo Vomano SSDARL senza essere in possesso di certificato di residenza in Italia che era tenuto a produrre in quanto cittadino comunitario, dichiarando anche in maniera non veridica di risiedere in Italia in una dichiarazione scritta;

Vilson TOMAS CALEIR, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della Castelnuevo Vomano SSDARL, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 40 quater comma 1.2 lett. b) delle N.O.I.F. nel testo vigente all'epoca dei fatti, perché richiedeva il tesseramento per la società Castelnuevo Vomano SSDARL senza essere in possesso di certificato di residenza in Italia che era tenuto a produrre in quanto cittadino comunitario, dichiarando anche in maniera non veridica di risiedere in Italia in una dichiarazione scritta;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Alberto SANCHEZ MONTILLA,
 - Sig. Vilson TOMAS CALEIR;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 3 (tre) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Alberto SANCHEZ MONTILLA,
 - 3 (tre) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Vilson TOMAS CALEIR;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 10 DICEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina



COMUNICATO UFFICIALE N. 216 **Stagione Sportiva 2025/2026**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 252/AA al n. 254/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA L' 11 DICEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 252/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 227 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe D'ANTUONO avente ad oggetto la seguente condotta:

Giuseppe D'ANTUONO, all'epoca dei fatti Presidente della sezione AIA di Foggia, in violazione dell'art. 42, commi 2, comma 3, lett. a), in relazione agli artt. 13 n. 1 lett. c) e 13 n. 5 del Regolamento A.I.A., per aver nominato il Sig. Giuseppe Stallone Organo Tecnico Sezionale per la sezione A.I.A. di Foggia per la stagione sportiva 2025-26, carica per cui lo Stallone era incompatibile, essendo stato destinatario di un provvedimento di sospensione di 16 mesi, decorrenti dal 22.09.2022 al 21.01.2024, non essendo trascorso il termine decennale di preclusione stabilito dall'art 13 n. 1 lett. c) e non essendo intervenuti provvedimenti di riabilitazione in favore dello stesso;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Sig. Giuseppe D'ANTUONO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - 20 (venti) giorni di sospensione per il Sig. Giuseppe D'ANTUONO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 DICEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 253/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 68bis pf 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Emanuel BAR, Massimo CIANO, Simone URAS, Enrico Nunzio ROMANO, Samuele MILANESE, Christian BELLANOVA, Matteo AGNINO, Vincenzo GAETA e della società LASCARIS 1954 A.S.D., avente ad oggetto la seguente condotta:

Emanuel BAR, all'epoca dei fatti allenatore UEFA B tesserato come consigliere per la società A.S.D. Valle di Susa S.C. e soggetto che ha svolto, all'interno e nell'interesse della società Lascaris 1954 A.S.D., attività rilevante per l'ordinamento sportivo ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione:

a) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, commi 1 e 4, delle N.O.I.F., e dagli artt. 37, commi 1 e 2, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere effettuato, nel mese di giugno 2025 e in costanza di tesseramento con la società A.S.D. Valle di Susa S.C., attività di conduzione tecnica della squadra della categoria "primi calci" (calciatori dell'annata 2016) della società Lascaris 1954 A.S.D. In particolare, il Sig. Bar, pur non essendo tesserato per la società Lascaris 1954 A.S.D., partecipava alle sedute di allenamento fornendo consigli di tipo tecnico – tattico;

b) degli art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, commi 1 e 4, delle N.O.I.F., e dagli artt. 37, commi 1 e 2, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere assunto e svolto, dall'inizio della stagione sportiva 2025-2026 e fino all'attualità e in costanza di tesseramento con la società A.S.D. Valle di Susa S.C., l'attività di conduzione tecnica della squadra della categoria "pulcini" (calciatori dell'annata 2016) della società Lascaris 1954 A.S.D., pur non essendo tesserato per quest'ultima società;

Massimo CIANO, all'epoca dei fatti tesserato come dirigente della società G.S.D. Volpiano Pinese e soggetto che ha svolto, all'interno e nell'interesse della società Lascaris 1954 A.S.D., attività rilevante per l'ordinamento sportivo ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e dall'art. 39, comma 1, lett. Gc), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere effettuato, nel mese di giugno 2025 e in costanza di tesseramento con la società G.S.D. Volpiano Pinese, attività di conduzione tecnica della squadra della categoria "pulcini" (calciatori dell'annata 2015) della società Lascaris 1954 A.S.D. In particolare, il Sig. Ciano, pur non essendo tesserato per la società Lascaris 1954 A.S.D., pur non essendo iscritto all'Albo del Settore Tecnico della F.I.G.C. e pur essendo sprovvisto delle necessarie abilitazioni, partecipava alle sedute di allenamento, fornendo consigli di tipo tecnico – tattico;

Simone URAS, all'epoca dei fatti tesserato come dirigente della società U.S.D. Gassinosanraffaele e soggetto che ha svolto, all'interno e nell'interesse della società Lascaris 1954 A.S.D., attività rilevante per l'ordinamento sportivo ai sensi dell'art. 2, comma 2, del

Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e dall'art. 39, comma 1, lett. Gc), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere effettuato, nei mesi di maggio e giugno 2025 e in costanza di tesseramento con la società U.S.D. Gassinosanraffaele, attività di conduzione tecnica della squadra della categoria "pulcini" (calciatori dell'annata 2015) della società Lascaris 1954 A.S.D. In particolare, il Sig. Uras, pur non essendo tesserato per la società Lascaris 1954 A.S.D., pur non essendo iscritto all'Albo del Settore Tecnico della F.I.G.C. e pur essendo sprovvisto delle necessarie abilitazioni, partecipava alle sedute di allenamento, nonché alle tre gare disputate dalla squadra della categoria "pulcini" della società Lascaris 1954 A.S.D., in data 1.6.2025 presso l'impianto sportivo sito in Torino, Corso Sicilia, in data 2.6.2025, nell'ambito del torneo organizzato a Charvensod (AO) dalla società A.S.D. V.S.A. CHARVENSOD, e in data 15.6.2025, nell'ambito del torneo "Ametis" a Torino, fornendo consigli di tipo tecnico – tattico;

Enrico Nunzio ROMANO, all'epoca dei fatti tesserato come calciatore per la società POL. A.D. Union B.B. Vallesusa e soggetto che ha svolto, all'interno e nell'interesse della società Lascaris 1954 A.S.D., attività rilevante per l'ordinamento sportivo ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e dall'art. 39, comma 1, lett. Gc), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere effettuato, nel mese di giugno 2025 e in costanza di tesseramento con la società Pol. A.D. Union B.B. Vallesusa, attività di conduzione tecnica della squadra della categoria "primi calci" (calciatori dell'annata 2016) della società Lascaris 1954 A.S.D. In particolare, il Sig. Romano, pur non essendo tesserato per la società Lascaris 1954 A.S.D., pur non essendo iscritto all'Albo del Settore Tecnico della F.I.G.C. e pur essendo sprovvisto delle necessarie abilitazioni, partecipava alle sedute di allenamento, fornendo consigli di tipo tecnico – tattico;

Samuele MILANESE, all'epoca dei fatti tesserato come calciatore per la società A.S.D. V.D.L. Fiano Plus e soggetto che ha svolto, all'interno e nell'interesse della società Lascaris 1954 A.S.D., attività rilevante per l'ordinamento sportivo ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e dall'art. 39, comma 1, lett. Gc), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere effettuato, a partire dal mese di marzo 2025 e sino al termine della stagione sportiva 2024-2025, in costanza di tesseramento con la società A.S.D. VDL Fiano Plus, attività di conduzione tecnica della squadra della categoria "primi calci" (calciatori dell'annata 2016) della società Lascaris 1954 A.S.D. In particolare, il sig. Milanese, pur non essendo tesserato per la società Lascaris 1954 A.S.D., pur non essendo iscritto all'Albo del Settore Tecnico della F.I.G.C. e pur essendo sprovvisto delle necessarie abilitazioni, partecipava alle sedute di allenamento, fornendo consigli di tipo tecnico – tattico;

Christian BELLANOVA, all'epoca dei fatti tecnico tesserato come responsabile dell'attività di base della società Lascaris 1954 A.S.D. in violazione:

a) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, commi 1 e 4, delle N.O.I.F., e dagli artt. 37, commi 1 e 2, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere, in qualità di responsabile dell'attività di base della società Lascaris 1954 A.S.D., dapprima contattato, nel mese di maggio 2025, il Sig. Emanuel Bar, allenatore UEFA B e all'epoca dei fatti tesserato con la società A.S.D. Valle di Susa S.C., al fine di verificare la sua disponibilità ad assumere la conduzione tecnica di una delle squadre dell'attività di base della società Lascaris 1954 A.S.D.

nella stagione 2025-2026 e, successivamente, per avere consentito e, comunque, non impedito che il Sig. Emanuel Bar, nel mese di giugno 2025, effettuasse l'attività di conduzione tecnica della squadra della categoria "primi calci" (calciatori dell'annata 2016) della società Lascaris 1954 A.S.D. In particolare, il Sig. Bar, in costanza di tesseramento per la società A.S.D. Valle di Susa S.C., partecipava alle sedute di allenamento della squadra della società Lascaris 1954 A.S.D., fornendo consigli di tipo tecnico – tattico;

b) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, commi 1 e 4, delle N.O.I.F., e dagli artt. 37, commi 1 e 2, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere, in qualità di responsabile dell'attività di base della società Lascaris 1954 A.S.D., consentito e, comunque, non impedito che il Sig. Emanuel Bar, allenatore UEFA B, assumesse e svolgesse, dall'inizio della stagione sportiva 2025-2026 e fino all'attualità, l'attività di conduzione tecnica della squadra della categoria "pulcini" (calciatori dell'annata 2016) della società Lascaris 1954 A.S.D., benché lo stesso non risulti tesserato nella stagione sportiva 2025-2026 per la società Lascaris 1954 A.S.D., risultando, per contro, tesserato come consigliere della società A.S.D. Valle di Susa S.C.;

c) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, commi 1 e 2, delle N.O.I.F., e dagli artt. 37, commi 1 e 2, e 39, comma 1, lett. Gc), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere, in qualità di responsabile dell'attività di base della società Lascaris 1954 A.S.D., dapprima contattato, nel mese di dicembre 2024, il Sig. Massimo Ciano, all'epoca dei fatti dirigente della società G.S.D. Volpiano Pianese, al fine di verificare la sua disponibilità ad assumere la conduzione tecnica di una delle squadre dell'attività di base della società Lascaris 1954 A.S.D. nella stagione 2025-2026 e, successivamente, per avere consentito e, comunque, non impedito che il Sig. Massimo Ciano effettuasse, nel mese di giugno 2025, l'attività di conduzione tecnica della squadra della categoria "pulcini" (calciatori dell'annata 2015) della società Lascaris 1954 A.S.D. In particolare, il Sig. Ciano, in costanza di tesseramento per la società G.S.D. Volpiano Pianese come dirigente e senza essere tesserato per la società Lascaris 1954 A.S.D., partecipava, ancorché privo di iscrizione all'Albo del Settore Tecnico della F.I.G.C. e sprovvisto delle necessarie abilitazioni, alle sedute di allenamento, fornendo consigli di tipo tecnico – tattico;

d) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 1 e 2, delle N.O.I.F., e dagli artt. 37, commi 1 e 2, e 39, comma 1, lett. Gc), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere, in qualità di responsabile dell'attività di base della società Lascaris 1954 A.S.D., dapprima contattato, nel mese di maggio 2025, il Sig. Simone Uras, all'epoca dei fatti tesserato con la società U.S.D. Gassinosanraffaele, al fine di verificare la sua disponibilità ad assumere la conduzione tecnica di una delle squadre dell'attività di base della società Lascaris 1954 A.S.D. nella stagione 2025-2026 e, successivamente, per avere consentito e, comunque, non impedito che il sig. Simone Uras effettuasse, nei mesi di maggio e giugno 2025, l'attività di conduzione tecnica della squadra della categoria "pulcini" (calciatori dell'annata 2015) della società Lascaris 1954 A.S.D. In particolare, il sig. Uras, in costanza di tesseramento per la società U.S.D. Gassinosanraffaele e senza essere tesserato per la società Lascaris 1954 A.S.D., partecipava, ancorché privo di iscrizione all'Albo del Settore Tecnico della F.I.G.C. e sprovvisto delle necessarie abilitazioni, alle sedute di allenamento, nonché alle tre gare disputate dalla squadra della categoria "pulcini" della società Lascaris 1954 A.S.D., in data 1.6.2025 presso l'impianto sportivo sito in Torino, Corso Sicilia, in data 2.6.2025, nell'ambito del torneo organizzato a Charvensod (AO) dalla società A.S.D. V.S.A. CHARVENSOD, e in data 15.6.2025, nell'ambito del torneo "Ametis" a Torino, fornendo consigli di tipo tecnico – tattico;

e) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, commi 1 e 2, delle N.O.I.F., e dagli artt. 37, commi 1 e 2, e 39,

comma 1, lett. Gc), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere, in qualità di responsabile dell'attività di base della società Lascaris 1954 A.S.D., dapprima contattato, nel mese di maggio 2025, il Sig. Enrico Nunzio Romano, all'epoca dei fatti tesserato con la società la società Pol. A.D. Union B.B. Vallesusa, al fine di verificare la sua disponibilità ad assumere la conduzione tecnica di una delle squadre dell'attività di base della società Lascaris 1954 A.S.D. nella stagione 2025-2026 e, successivamente, per avere consentito e, comunque, non impedito che il Sig. Enrico Nunzio Romano effettuasse, nel mese di giugno 2025, l'attività di conduzione tecnica della squadra della categoria "primi calci" (calciatori dell'annata 2016) della società Lascaris 1954 A.S.D. In particolare, il Sig. Romano, in costanza di tesseramento con la società Pol. A.D. Union B.B. Vallesusa come calciatore e senza essere tesserato per la società Lascaris 1954 A.S.D., partecipava, ancorché privo di iscrizione all'Albo del Settore Tecnico della F.I.G.C. e sprovvisto delle necessarie abilitazioni, alle sedute di allenamento, fornendo consigli di tipo tecnico – tattico;

f) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, commi 1 e 2, delle N.O.I.F., e dagli artt. 37, commi 1 e 2, e 39, comma 1, lett. Gc), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere, in qualità di responsabile dell'attività di base della società Lascaris 1954 A.S.D., consentito e, comunque, non impedito che il Sig. Samuele Milanese effettuasse, a partire dal mese di marzo 2025 e fino al termine della stagione sportiva 2024-2025, in luogo del tirocinio previsto dal progetto formativo e di orientamento della Scuola di Scienze della Natura dell'Università di Torino, l'attività di conduzione tecnica della squadra della categoria "primi calci" (calciatori dell'annata 2016) della società Lascaris 1954 A.S.D. In particolare, il Sig. Milanese, in costanza di tesseramento con la società A.S.D. V.D.L. Fiano Plus come calciatore e senza essere tesserato per la società Lascaris 1954 A.S.D., partecipava, ancorché privo di iscrizione all'Albo del Settore Tecnico della F.I.G.C. e sprovvisto delle necessarie abilitazioni, alle sedute di allenamento, fornendo consigli di tipo tecnico – tattico;

Matteo AGNINO, all'epoca dei fatti tecnico UEFA B e tesserato come direttore tecnico dell'attività di base della società Lascaris 1954 A.S.D., in violazione:

a) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 2, e 38, commi 1 e 4, delle N.O.I.F., e dagli artt. 37, commi 1 e 2, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere, in qualità di direttore tecnico dell'attività di base della società Lascaris 1954 A.S.D., consentito e, comunque, non impedito che il Sig. Emanuel Bar, allenatore UEFA B, nel mese di giugno 2025, effettuasse l'attività di conduzione tecnica della squadra della categoria "primi calci" (calciatori dell'annata 2016) della società Lascaris 1954 A.S.D. In particolare, il Sig. Agnino, benché a conoscenza che il Sig. Emanuel Bar era all'epoca dei fatti tesserato con la società A.S.D. Valle di Susa S.C. e non già per la società Lascaris 1954 A.S.D., consentiva e, comunque, non impediva al sig. Bar di partecipare alle sedute di allenamento della squadra della società Lascaris 1954 A.S.D., fornendo consigli di tipo tecnico – tattico;

b) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. e dagli artt. 37, commi 1 e 2, e 39, comma 1, lett. Gc), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere, in qualità di direttore tecnico dell'attività di base della società Lascaris 1954 A.S.D., consentito e, comunque, non impedito che il sig. Massimo Ciano effettuasse, nel mese di giugno 2025, l'attività di conduzione tecnica della squadra della categoria "pulcini" (calciatori dell'annata 2015) della società Lascaris 1954 A.S.D. In particolare, il Sig. Agnino, benché a conoscenza del fatto che il Sig. Massimo Ciano all'epoca dei fatti era tesserato per la società G.S.D. Volpiano Pianese e non già per la società Lascaris 1954 A.S.D., consentiva e, comunque, non impediva al sig. Ciano di partecipare

alle sedute di allenamento, fornendo consigli di tipo tecnico – tattico, ancorché non iscritto all’Albo del Settore Tecnico della F.I.G.C. e sprovvisto delle necessarie abilitazioni;

c) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 23, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. e dagli artt. 37, commi 1 e 2, e 39, comma 1, lett. Gc), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere, in qualità di direttore tecnico dell’attività di base della società Lascaris 1954 A.S.D., consentito e, comunque, non impedito che il Sig. Simone Uras effettuasse, nei mesi di maggio e giugno 2025, l’attività di conduzione tecnica della squadra della categoria “pulcini” (calciatori dell’annata 2015) della società Lascaris 1954 A.S.D. In particolare, il Sig. Agnino, benché a conoscenza del fatto che il Sig. Simone Uras era all’epoca dei fatti tesserato per la società U.S.D. Gassinosanraffaele e non già per la Lascaris 1954 A.S.D. e che lo stesso non era iscritto all’Albo del Settore Tecnico della F.I.G.C. ed era sprovvisto delle necessarie abilitazioni, consentiva e, comunque, non impediva al Sig. Uras di partecipare alle sedute di allenamento, nonché alle tre gare disputate dalla squadra della categoria “pulcini” della società Lascaris 1954 A.S.D., in data 1.6.2025 presso l’impianto sportivo sito in Torino, Corso Sicilia, in data 2.6.2025, nell’ambito del torneo organizzato a Charvensod (AO) dalla società A.S.D. V.S.A. CHARVENSOD, e in data 15.6.2025, nell’ambito del torneo “Ametis” a Torino, fornendo consigli di tipo tecnico – tattico;

d) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 23, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. e dagli artt. 37, commi 1 e 2, e 39, comma 1, lett. Gc), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere, in qualità di direttore tecnico dell’attività di base della società Lascaris 1954 A.S.D., consentito e, comunque, non impedito che il Sig. Enrico Nunzio Romano effettuasse, nel mese di giugno 2025, l’attività di conduzione tecnica della squadra della categoria “primi calci” (calciatori dell’annata 2016) della società Lascaris 1954 A.S.D. In particolare, il Sig. Agnino, benché a conoscenza del fatto che il Sig. Enrico Nunzio Romano era all’epoca dei fatti tesserato per la società Pol. A.D. Union B.B. Vallesusa e non già per la Lascaris 1954 A.S.D. e che lo stesso non era iscritto all’Albo del Settore Tecnico della F.I.G.C. ed era sprovvisto delle necessarie abilitazioni, consentiva e, comunque, non impediva al sig. Romano di partecipare alle sedute di allenamento, fornendo consigli di tipo tecnico – tattico;

e) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 23, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. e dagli artt. 37, commi 1 e 2, e 39, comma 1, lett. Gc), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere, in qualità di direttore tecnico dell’attività di base della società Lascaris 1954 A.S.D., consentito e, comunque, non impedito che il Sig. Samuele Milanese effettuasse, a partire dal mese di marzo 2025 e fino al termine della stagione sportiva 2024-2025, in luogo del tirocinio previsto dal progetto formativo e di orientamento della Scuola di Scienze della Natura dell’Università di Torino, l’attività di conduzione tecnica della squadra della categoria “primi calci” (calciatori dell’annata 2016) della società Lascaris 1954 A.S.D. In particolare, il Sig. Agnino, benché a conoscenza del fatto che il Sig. Samuele Milanese non era all’epoca dei fatti tesserato per la società Lascaris 1954 A.S.D. e che lo stesso non era iscritto all’Albo del Settore Tecnico della F.I.G.C. ed era sprovvisto delle necessarie abilitazioni, consentiva e, comunque, non impediva al Sig. Milanese di partecipare alle sedute di allenamento, fornendo consigli di tipo tecnico – tattico;

Vincenzo GAETA, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società Lascaris 1954 A.S.D., in violazione:

a) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 38, commi 1 e 4, delle N.O.I.F., e dall’art. 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere, in qualità di Presidente dotato dei poteri di legale rappresentanza della società Lascaris 1954 A.S.D., consentito e, comunque, non impedito che il Sig. Emanuel Bar, allenatore UEFA B, nel mese di giugno 2025, effettuasse

l'attività di conduzione tecnica della squadra della categoria "primi calci" (calciatori dell'annata 2016) della società Lascaris 1954 A.S.D. In particolare, il Sig. Bar, in costanza di tesseramento con la società A.S.D. Valle di Susa S.C., partecipava alle sedute di allenamento della squadra della società Lascaris 1954 A.S.D., fornendo consigli di tipo tecnico – tattico, pur non essendo tesserato per quest'ultima società;

b) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 38, commi 1 e 4, delle N.O.I.F., e dall'art. 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere, in qualità di presidente dotato dei poteri di legale rappresentanza della società Lascaris 1954 A.S.D., consentito e, comunque, non impedito che il Sig. Emanuel Bar, allenatore UEFA B, a partire dall'inizio della stagione sportiva 2025-2026 e fino all'attualità e in costanza di tesseramento con la società A.S.D. Valle di Susa S.C., l'attività di conduzione tecnica della squadra della categoria "pulcini" (calciatori dell'annata 2016) della società Lascaris 1954 A.S.D., pur non essendo tesserato per quest'ultima società;

c) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e dall'art. 39, comma 1, lett. Gc), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere, in qualità di presidente dotato dei poteri di legale rappresentanza della società Lascaris 1954 A.S.D. consentito e, comunque, non impedito che il Sig. Massimo Ciano effettuasse, nel mese di giugno 2025, l'attività di conduzione tecnica della squadra della categoria "pulcini" (calciatori dell'annata 2015) della società Lascaris 1954 A.S.D. In particolare, il sig. Ciano, in costanza di tesseramento con la società G.S.D. Volpiano Pianese come dirigente e pur non essendo tesserato per la società Lascaris 1954 A.S.D., partecipava alle sedute di allenamento, fornendo consigli di tipo tecnico – tattico, ancorché non iscritto all'Albo del Settore Tecnico della F.I.G.C. e sprovvisto delle necessarie abilitazioni;

d) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e dall'art. 39, comma 1, lett. Gc), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere, in qualità di presidente dotato dei poteri di legale rappresentanza della società Lascaris 1954 A.S.D., consentito e, comunque, non impedito che il Sig. Simone Uras effettuasse, nei mesi di maggio e giugno 2025, in costanza di tesseramento con la società U.S.D. Gassinosanraffaele, l'attività di conduzione tecnica della squadra della categoria "pulcini" (calciatori dell'annata 2015) della società Lascaris 1954 A.S.D. In particolare, il sig. Uras, pur non essendo tesserato per la società Lascaris 1954 A.S.D., pur non essendo iscritto all'Albo del Settore Tecnico della F.I.G.C. e pur essendo sprovvisto delle necessarie abilitazioni, partecipava alle sedute di allenamento, nonché alle tre gare disputate dalla squadra della categoria "pulcini" della società Lascaris 1954 A.S.D., in data 1.6.2025 presso l'impianto sportivo sito in Torino, Corso Sicilia, in data 2.6.2025, nell'ambito del torneo organizzato a Charvensod (AO) dalla società A.S.D. V.S.A. CHARVENSOD, e in data 15.6.2025, nell'ambito del torneo "Ametis" a Torino, fornendo consigli di tipo tecnico – tattico;

e) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e dall'art. 39, comma 1, lett. Gc), del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere, in qualità di presidente dotato dei poteri di legale rappresentanza della società Lascaris 1954 A.S.D., consentito e, comunque, non impedito che il Sig. Enrico Nunzio Romano effettuasse, nel mese di giugno 2025, l'attività di conduzione tecnica della squadra della categoria "primi calci" (calciatori dell'annata 2016) della società Lascaris 1954 A.S.D. In particolare, il Sig. Romano, in costanza di tesseramento con la società Pol. A.D. Union B.B. Vallesusa come calciatore e senza essere tesserato per la società Lascaris 1954 A.S.D., partecipava alle sedute di allenamento, fornendo consigli di tipo tecnico – tattico, ancorché non iscritto all'Albo del Settore Tecnico della F.I.G.C. e sprovvisto delle necessarie abilitazioni;

f) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall'art. 23, comma 1, delle N.O.I.F. e dall'art. 39, comma 1, lett. Gc), del

Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere, in qualità di presidente dotato dei poteri di legale rappresentanza della società Lascaris 1954 A.S.D., consentito e, comunque, non impedito che il Sig. Samuele Milanese effettuasse, a partire dal mese di marzo 2025 e fino al termine della stagione sportiva 2024-2025, l'attività di conduzione tecnica della squadra della categoria "primi calci" (calciatori dell'annata 2016) della società Lascaris 1954 A.S.D. In particolare, il Sig. Milanese, in costanza di tesseramento con la società A.S.D. V.D.L. Fiano Plus come calciatore e senza essere tesserato per la società Lascaris 1954 A.S.D., partecipava alle sedute di allenamento, fornendo consigli di tipo tecnico – tattico, ancorché non iscritto all'Albo del Settore Tecnico della F.I.G.C. e sprovvisto delle necessarie abilitazioni;

LASCARIS 1954 A.S.D., per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Vincenzo Gaeta, Christian Bellanova e Matteo Agnino ed al cui interno e nel cui interesse i Sig.ri Emanuel Bar, Massimo Ciano, Simone Uras, Enrico Nunzio Romano e Samuele Milanese hanno svolto attività rilevante per l'ordinamento sportivo ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Emanuel BAR,
 - Sig. Massimo CIANO,
 - Sig. Simone URAS,
 - Sig. Enrico Nunzio ROMANO ,
 - Sig. Samuele MILANESE,
 - Sig. Christian BELLANOVA,
 - Sig. Matteo AGNINO,
 - Sig. Vincenzo GAETA,
 - Società LASCARIS 1954 A.S.D., rappresentata dal legale rappresentante Sig. Vincenzo GAETA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 1 (uno) mese di inibizione e squalifica per il Sig. Emanuel BAR,
 - 1 (uno) mese di inibizione e squalifica per il Sig. Massimo CIANO,
 - 1 (uno) mese di inibizione e squalifica per il Sig. Simone URAS,
 - 1 (uno) mese di inibizione e squalifica per il Sig. Enrico Nunzio ROMANO ,
 - 1 (uno) mese di inibizione e squalifica per il Sig. Samuele MILANESE,
 - 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione e squalifica per il Sig. Christian BELLANOVA,
 - 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione e squalifica per il Sig. Matteo AGNINO,
 - 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Vincenzo GAETA,
 - € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) di ammenda per la società LASCARIS 1954 A.S.D.;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 DICEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 254/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 55 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Emilio FALCO, Michele DEL GIUDICE, Giuseppe Manlio MARCIANO, Ismail MALKYA, Vincenzo AMATO, Otmane ES SADENY, Rayan SOUAGH, Michele MARCHESANO e della società A.S.D. SCUOLA CALCIO STRIANO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Emilio FALCO, all'epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Scuola Calcio Striano, in violazione:

a) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle gare SSD Virtus Junior Stabia FR - A.S.D. Scuola Calcio Striano del 4.11.2024, A.S.D. Scuola Calcio Striano - A.S.D. Sianese del 10.11.2024, A.S.D. Scuola Calcio Striano - Scafatese FC SSD ARL del 24.11.2024 ed A.S.D. F.C. Città di Fisciano 2024 - A.S.D. Scuola Calcio Striano del 16.12.2024, tutte valevoli per il campionato Giovanissimi Under 14 Provinciale, sottoscritto quale dirigente accompagnatore le distinte di gara consegnate all'arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. Scuola Calcio Striano nelle quali sono indicati i nominativi dei calciatori sigg.ri Ismail Malkya, Vincenzo Amato, Otmane Es Sadeny e Rayan Souagh, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento degli stessi;

b) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione delle gare SSD Virtus Junior Stabia FR - A.S.D. Scuola Calcio Striano del 4.11.2024, A.S.D. Scuola Calcio Striano - A.S.D. Sianese del 10.11.2024, A.S.D. Scuola Calcio Striano - Scafatese FC SSD ARL del 24.11.2024 ed A.S.D. F.C. Città di Fisciano 2024 - A.S.D. Scuola Calcio Striano del 16.12.2024, tutte valevoli per il campionato Giovanissimi Under 14 Provinciale, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società A.S.D. Scuola Calcio Striano pur non essendo tesserato per tale società;

Michele DEL GIUDICE, , all'epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Scuola Calcio Striano, in violazione:

a) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle gare A.S.D. Scuola Calcio Striano - A.S.D. Nocera Soccer M.G.F. del 2.2.2025, A.S.D. Scuola Calcio Striano - A.S.D. Aquilotti del 23.2.2025 ed A.S.D. Aquilotti Irno - A.S.D. Scuola Calcio Striano del 13.4.2025, tutte valevoli per il campionato Giovanissimi Under 14 Provinciale, sottoscritto quale dirigente accompagnatore le distinte di gara consegnate all'arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. Scuola Calcio Striano nelle quali sono indicati i nominativi dei calciatori sigg.ri Ismail Malkya, Otmane Es Sadeny e Rayan Souagh, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento degli stessi;

b) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione delle gare A.S.D.

Scuola Calcio Striano - A.S.D. Nocera Soccer M.G.F. del 2.2.2025, A.S.D. Scuola Calcio Striano – A.S.D. Aquilotti del 23.2.2025 ed A.S.D. Aquilotti Irno - A.S.D. Scuola Calcio Striano del 13.4.2025, tutte valevoli per il campionato Giovanissimi Under 14 Provinciale, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale delle squadre schierate dalla società A.S.D. Scuola Calcio Striano pur non essendo tesserato per tale società;

Giuseppe Manlio MARCIANO, all'epoca dei fatti non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Scuola Calcio Striano, in violazione:

a) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. Scuola Calcio Striano - A.S.D. Aquilotti Cavesi del 6.4.2025 valevole per il campionato Giovanissimi Under 14 Provinciale, sottoscritto la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Scuola Calcio Striano nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Otmane Es Sadeny, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

b) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione della gara A.S.D. Scuola Calcio Striano - A.S.D. Aquilotti Cavesi del 6.4.2025 valevole per il campionato Giovanissimi Under 14 Provinciale, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società A.S.D. Scuola Calcio Striano pur non essendo tesserato per tale società;

Ismail MALKYA, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Scuola Calcio Striano, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Scuola Calcio Striano, alle gare A.S.D. Scuola Calcio Striano - A.S.D. Sianese del 10.11.2024, A.S.D. F.C. Città di Fisciano 2024 - A.S.D. Scuola Calcio Striano del 16.12.2024 ed A.S.D. Scuola Calcio Striano – A.S.D. Aquilotti del 23.2.2025, tutte valevoli per il campionato Giovanissimi Under 14 Provinciale, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

Vincenzo AMATO, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Scuola Calcio Striano, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Scuola Calcio Striano, alla gara A.S.D. Scuola Calcio Striano - A.S.D. Sianese del 10.11.2024, valevole per il campionato Giovanissimi Under 14 Provinciale, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

Otmane ES SADENY, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Scuola Calcio Striano, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila

delle squadre schierate dalla società A.S.D. Scuola Calcio Striano, alle gare SSD Virtus Junior Stabia FR - A.S.D. Scuola Calcio Striano del 4.11.2024, A.S.D. Scuola Calcio Striano - A.S.D. Nocera Soccer M.G.F. del 2.2.2025 ed A.S.D. Scuola Calcio Striano - A.S.D. Aquilotti Cavesi del 6.4.2025, tutte valevoli per il campionato Giovanissimi Under 14 Provinciale, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

Rayan SOUAGH, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Scuola Calcio Striano, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Scuola Calcio Striano, alle gare SSD Virtus Junior Stabia FR - A.S.D. Scuola Calcio Striano del 4.11.2024, A.S.D. Scuola Calcio Striano - Scafatese FC SSD ARL del 24.11.2024 ed A.S.D. Aquilotti Irno - A.S.D. Scuola Calcio Striano del 13.4.2025, tutte valevoli per il campionato Giovanissimi Under 14 Provinciale, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

Michele MARCHESANO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Scuola Calcio Striano, in violazione:

a) degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Scuola Calcio Striano, omesso di provvedere al tesseramento dei calciatori sigg.ri Ismail Malkya, Vincenzo Amato, Otmane Es Sadeny e Rayan Souagh nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Scuola Calcio Striano alle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato Giovanissimi Under 14 Provinciale: il calciatore sig. Ismail Malkya alle gare A.S.D. Scuola Calcio Striano - A.S.D. Sianese del 10.11.2024, A.S.D. F.C. Città di Fisciano 2024 - A.S.D. Scuola Calcio Striano del 16.12.2024 ed A.S.D. Scuola Calcio Striano - A.S.D. Aquilotti del 23.2.2025; il calciatore sig. Vincenzo Amato alla gara A.S.D. Scuola Calcio Striano - A.S.D. Sianese del 10.11.2024; il calciatore sig. Otmane Es Sadeny alle gare SSD Virtus Junior Stabia FR - A.S.D. Scuola Calcio Striano del 4.11.2024, A.S.D. Scuola Calcio Striano - A.S.D. Nocera Soccer M.G.F. del 2.2.2025 ed A.S.D. Scuola Calcio Striano - A.S.D. Aquilotti Cavesi del 6.4.2025; il calciatore sig. Rayan Souagh alle gare SSD Virtus Junior Stabia FR - A.S.D. Scuola Calcio Striano del 4.11.2024, A.S.D. Scuola Calcio Striano - Scafatese FC SSD ARL del 24.11.2024 ed A.S.D. Aquilotti Irno - A.S.D. Scuola Calcio Striano del 13.4.2025; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, ai calciatori appena citati di svolgere attività sportiva privi della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;

b) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Scuola Calcio Striano, omesso di provvedere al regolare tesseramento dei sig.ri Emilio Falco, Michele Del Giudice e Giuseppe Manlio Marciano nonché per avere consentito, e comunque non impedito, agli stessi di svolgere il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale delle squadre schierate dalla società A.S.D. Scuola Calcio Striano in occasione quantomeno delle seguenti gare valevoli per il campionato Giovanissimi Under 14 Provinciale: SSD Virtus Junior Stabia FR - A.S.D. Scuola Calcio Striano del 4.11.2024, A.S.D. Scuola Calcio Striano - A.S.D. Sianese del 10.11.2024, A.S.D. Scuola Calcio Striano - Scafatese FC SSD ARL del 24.11.2024, A.S.D. F.C. Città di Fisciano 2024 - A.S.D. Scuola

Calcio Striano del 16.12.2024, A.S.D. Scuola Calcio Striano - A.S.D. Nocera Soccer M.G.F. del 2.2.2025, A.S.D. Scuola Calcio Striano – A.S.D. Aquilotti del 23.2.2025, A.S.D. Scuola Calcio Striano - A.S.D. Aquilotti Cavesi del 6.4.2025 ed A.S.D. Aquilotti Irno - A.S.D. Scuola Calcio Striano del 13.4.2025;

A.S.D. SCUOLA CALCIO STRIANO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Michele Marchesano ed al cui interno e nel cui interesse i Sig.ri Emilio Falco, Michele Del Giudice, Giuseppe Manlio Marciano, Ismail Malkya, Vincenzo Amato, Otmane Es Sadeny e Rayan Souagh hanno posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Emilio FALCO,
 - Sig. Michele DEL GIUDICE,
 - Sig. Giuseppe Manlio MARCIANO,
 - Sig. Ismail MALKYA,
 - Sig. Vincenzo AMATO,
 - Sig. Otmane ES SADENY,
 - Sig. Rayan SOUAGH,
 - Sig. Michele MARCHESANO,
 - Società A.S.D. SCUOLA CALCIO STRIANO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Michele MARCHESANO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Emilio FALCO,
 - 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Michele DEL GIUDICE,
 - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Giuseppe Manlio MARCIANO,
 - 3 (tre) giornate di squalifica per il Sig. Ismail MALKYA,
 - 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Vincenzo AMATO,
 - 3 (tre) giornate di squalifica per il Sig. Otmane ES SADENY,
 - 3 (tre) giornate di squalifica per il Sig. Rayan SOUAGH,
 - 5 (cinque) mesi di inibizione per il Sig. Michele MARCHESANO,
 - € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda e 8 (otto) punti di penalizzazione da scontare nel campionato Giovanissimi Under 14 SS 25-26 per la società A.S.D. SCUOLA CALCIO STRIANO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA L'11 DICEMBRE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

ATTIVITÀ DI BASE: GARE NON OMOLOGATE

OX ESORDIENTI 1°anno VERBANIA aut

GIRONE	UN	9/A	01-12-25	VERBANIA CALCIO	CANNOBIESE 1906	D
		10/A	06-12-25	VARZESE	VERBANIA CALCIO	D

OY ESORDIENTI 2°anno 9v9 AUT-VCO

GIRONE	UN	7/A	20-12-25	GRAVELLONA SAN PIETRO	CREVOLESE A.S.D.	K
--------	----	-----	----------	-----------------------	------------------	---

OR PICCOLI AMICI VERBANIA autunno

GIRONE	C	3/R	29-11-25	JUVENTUS DOMO	BAGNELLA CALCIO 1972	R*
		3/R	29-11-25	VIRTUS VILLADOSSOLA	BAVENO STRESA SSD A RL	R*

Legenda:

R referto non pervenuto
K recupero programmato
D delibera del giudice sportivo

*gare non disputate in virtù dell'attività ufficiale federale tenutasi lo stesso giorno. Le società possono recuperare l'incontro entro il 20 dicembre 2025